

COMUNE DI PETRONA'
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO
PER L'USO DEL CAMPO COMUNALE DA
CALCETTO IN ERBA SINTETICA**

Approvato con deliberazione C.C. n. **13** del **20/06/2022**

ART. 1

Oggetto del presente regolamento è il campo comunale da calcetto in erba sintetica del centro polisportivo A. Franchi, ubicato in via Cariglia di Candia.

Il funzionamento del campo da calcetto in erba sintetica è disciplinato dal presente Regolamento.

ART. 2

Il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica deve essere utilizzato esclusivamente per il gioco del calcetto, ed è aperto con orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi noti al pubblico mediante l'apposizione di apposito cartello.

ART. 3

Tutte le persone che frequentano il Campo Comunale da calcetto in erba sintetica siano esse adulte, ragazzi o bambini, sono tenute a seguire le presenti norme del Regolamento. Alle persone che non rispettano il presente Regolamento sarà interdetto l'accesso al campo.

ART. 4

E' obbligatoria la frequenza in abiti e comportamento decorosi.

E' fatto assoluto divieto di giocare sul campo a torso nudo.

Si raccomanda inoltre di astenersi da schiamazzi, urla, comportamenti ingiuriosi e comportamenti irrispettosi dell'ambiente educativo del luogo.

ART. 5

L'ingresso nel campo di calcetto avviene con scarpe necessariamente pulite. Le scarpe da gioco devono avere la suola adatta ai campi in erba sintetica, tipo calcetto pluritacchetti o scarpe da ginnastica a suola liscia. E' vietato l'utilizzo di tacchetti di alluminio o scarpe chiodate da atletica, onde evitare il danneggiamento del manto erboso.

E' assolutamente vietato l'uso di calzature bullonate o con tacchetti di qualsiasi genere.

ART. 6

E' assolutamente vietato fumare e/o gettare sigarette accese o mozziconi, petardi o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile all'interno del campo di calcetto, introdurre animali, biciclette, ciclomotori o motocicli. E' altresì assolutamente vietato consumare cibi di qualsiasi genere, versare bevande sul tappeto erboso o gettarvi caramelle o gomme americane.

E' fatto obbligo ai giocatori di lasciare il campo da calcetto pulito al termine del gioco senza lasciare immondizie sul terreno.

E' fatto divieto di parcheggiare le biciclette o ciclomotori addossandoli alla rete di protezione del campo.

ART. 7

Nel periodo di utilizzo del campo da calcetto, i singoli e/o le associazioni, che ne hanno chiesto l'utilizzo, sono responsabili sia civilmente che penalmente di qualsiasi danno arrecato da azioni ed omissioni sia a se stessi che a terzi (passanti, spettatori, accompagnatori, impianto sportivo, altri immobili vicini, etc.).

Il comune di Petronà declina altresì ogni responsabilità in caso di infortunio dovuto a contatti di gioco o comunque riconducibili allo svolgimento delle attività sportive.

ART. 8

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la custodia e lo smarrimento di oggetti o quant'altro smarrito o rotto presso il campo di calcetto.

ART. 9

La struttura, può essere concessa gratuitamente per manifestazioni aventi carattere di interesse pubblico o di beneficenza nonché per l'utilizzo da parte delle scuole presenti sul territorio comunale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10

Sono a carico delle Associazioni i pagamenti di qualsiasi tassa e/o spese varie per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi e/o competizioni dalle stesse organizzate e preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Le prenotazioni sono effettuate con le modalità indicate dall'Ente, presentando apposita domanda di utilizzo. Le domande dovranno essere obbligatoriamente sottoscritte da persone maggiorenni.

ART. 12

Le tariffe sono stabilite dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta.

Eventuali utilizzi straordinari del Campo di calcetto, in occasione di tornei, deve essere concordata preventivamente con l'Amministrazione Comunale.

ART. 13

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare modifiche od aggiunte al presente Regolamento quando necessario.

ART. 14

La Polizia Locale è incaricata dei controlli e dell'irrogazione delle sanzioni per le violazioni al presente Regolamento applicando gli importi previsti all'art. 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (sanzioni da 25.00 a 500,00 euro)

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e da ogni altra norma legislativa in materia.

ART. 15

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del Pubblico presso gli Uffici Comunali affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.